

Risposta al quesito del 09.02.2026

D.: Con riferimento alla documentazione di gara, e nello specifico alla clausola riportata sul capitolato speciale di appalto ART.1 punto 2) che recita: "Detti campioni di percolato sono da ritenersi indicativi, pertanto eventuali variazioni in merito alle caratteristiche chimico/fisiche del percolato non potranno determinare alcuna riserva da parte dell'Aggiudicatario", la scrivente Società formula la seguente richiesta di chiarimento:

Al fine di garantire la formulazione di un'offerta economica consapevole, coerente con i costi reali di smaltimento/trattamento, nonché per assicurare il rispetto del principio di equivalenza, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler definire un margine massimo di scostamento percentuale (es. +/- 10% o 20%) dei parametri chimico-fisici rispetto ai valori indicati nei rapporti di prova forniti.

Nello specifico, si chiede di confermare che:

- 1.** Qualora le variazioni eccedano tale soglia di tolleranza, alterando significativamente la natura del rifiuto o i costi di trattamento previsti, l'Aggiudicatario possa sottoporre a revisione i prezzi o le condizioni contrattuali
- 2.** In assenza di una soglia definita, la Stazione Appaltante chiarisca come intenda garantire l'equilibrio contrattuale a fronte di variazioni imprevedibili e non quantificabili delle caratteristiche chimiche o fisiche del percolato.

R.: Il percolato da scarica oggetto del procedimento è un rifiuto regolarmente generato che manterrà le stesse caratteristiche generali nel corso dell'arco piano di interesse della gara a meno di lievi fluttuazioni stagionali dovute alla diluizione delle acque meteoriche tipicamente presente nei periodi piovosi.

La variazione, di difficile quantificazione, non è tale da alterare la natura del rifiuto ed in questa logica è previsto che "eventuali variazioni in merito alle caratteristiche chimico/fisiche del percolato non potranno determinare alcuna riserva da parte dell'Aggiudicatario".

CSAI si farà carico dei **sol**i costi diretti qualora gli impianti di destino, a seguito di riscontri analitici effettuati da laboratori terzi giustamente accreditati, ritengano di respingere il rifiuto in quanto non conforme allo smaltimento.